

Corte d'Appello di Torino
Sezione Terza Civile

Ordinanza del 22 aprile 2011, n. 162, emessa dalla Corte d'Appello di Torino nei procedimenti civili riuniti promossi dalla Fondazione Ordine Mauriziano c/Eli Lilly Italia s.p.a. ed altra. (Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87).

LA CORTE D'APPELLO DI TORINO

SEZIONE TERZA CIVILE

Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei
Signori Magistrati:

Dott. PAOLO PRAT	PRESIDENTE
Dott. RENATA SILVA	CONSIGLIERE REL.
Dott. DELLA FINA ENRICO	CONSIGLIERE

Ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

22 APR. 2011

nei processi d'appello riuniti n. 605/2010 e
798/2010 R.G.

aventi ad oggetto: opposizione a decreto
ingiuntivo.

PROMOSSO IL PRIMO DA:

Fondazione Ordine Mauriziano, con sede in Torino,
via Magellano 1, in persona del suo Commissario
Liquidatore prof. Giovanni Zanetti, elettivamente
domiciliata in Torino, Piazza Solferino 10, presso
lo studio dell'Avv. Mario Tortonese, che la
rappresenta e difende per procura in atti
unitamente agli Avv.ti Ilaria Biagi e Enrico Grande
(comunicazioni: fax 011-2347006).

- APPELLANTE -

contro

Eli Lilly Italia S.P.A., in persona del Presidente



del Consiglio di Amministrazione e dott. Jonsson Ulf Anders Patrik, soc. con sede in Sesto Fiorentino (FI), via Gramsci 731-733, elettivamente domiciliata in Torino, via Avogadro 20, presso lo studio dell'Avv. Gabriella Cacciatore, che la rappresenta e difende per procura in atti unitamente agli Avv.ti Andrea Vischi e Maddalena Palladino.

- PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALI -

contro

Azienda Sanitaria Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, in persona del direttore generale Ing. Enrico Bighetti, con sede in Torino, via Magellano 1, elettivamente domiciliata in Torino, via Magellano 1, rappresentata e difesa dall'Avv.to Roberta Bonavia per procura in atti.

- APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALI -

E PROMOSSI IL SECONDO DA:

Eli Lilly Italia S.P.A., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dott. Jonsson Ulf Anders Patrik, soc. con sede in Sesto Fiorentino (FI), via Gramsci 731-733, elettivamente domiciliata in Torino, via Avogadro 20, presso lo studio dell'Avv. Gabriella Cacciatore, che la rappresenta e difende per procura in atti



unitamente agli Avv.ti Andrea Vischi e Maddalena Palladino.

- APPELLANTE -

contro

Azienda Sanitaria Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, in persona del direttore generale Ing. Enrico Bighetti, con sede in Torino, via Magellano 1, elettivamente domiciliata in Torino, via Magellano 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Bonavia per procura in atti.

- APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALI -

contro

Fondazione Ordine Mauriziano, con sede in Torino, via Magellano 1, in persona del suo Commissario Liquidatore prof. Giovanni Zanetti, elettivamente domiciliata in Torino, Piazza Solferino 10, presso lo studio dell'Avv. Mario Tortonese, che la rappresenta e difende per procura in atti unitamente agli Avv.ti Ilaria Biagi e Enrico Grande (comunicazioni: fax 011-2347006).

- APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALI -

Udienza collegiale del giorno 14 gennaio 2011.

XXXXXXX

1. Con atti di citazione ritualmente notificati, la Fondazione Ordine Mauriziano di Torino e l'Azienda



Ospedaliera Ordine Mauriziano proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 2298/2006, con il quale erano state condannate a pagare a favore della Eli Lilly s.p.a. la somma di Euro 145.450,00, portata dalle fatture a suo tempo emesse nei confronti dell'Ente Ordine Mauriziano, per il periodo novembre 2004-gennaio 2005.

Proponevano essenzialmente entrambe eccezione di proprio difetto di legittimazione passiva, rispetto al credito ex adverso azionato in sede monitoria.

Si costituiva in giudizio la Eli Lilly s.p.a., contestando le allegazioni avversarie.

Con provvedimento del 22/11/2006 le cause erano riunite.

Con ordinanza in data 11/12/2006 il G.I. sollevava questione di legittimità costituzionale della Legge Regione Piemonte n. 39 del 24/12/2004 e sospendeva il giudizio.

Con ordinanza del 18.1.2008 la Corte Costituzionale rimetteva gli atti al Tribunale di Torino.

Con sentenza deliberata in data 7/4/2009 e pubblicata in data 7/4/2009, sub. n. 2660, il Tribunale così provvedeva:

"Il Tribunale di Torino, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico,



definitivamente pronunciando; sul contraddittorio delle parti;

contrariis reiectis;

Revoca il decreto ingiuntivo per cui è causa, oggetto delle due opposizioni che hanno dato origine alle procedure riunite nn. 14638/06 e 14643/06;

Dichiara improcedibili le domande tutte proposte dalla parte odierna convenuta opposta avverso le due parti attrici opponenti;

Condanna parte convenuta opposta al rimborso in favore delle parti attrici delle spese del presente giudizio, che liquida, quanto all'opponente Fondazione Ordine Mauriziano di Torino, in complessivi € 6.727,47 (di cui € 3.116,00 per diritti ed € 266,47 per esposti) e quanto all'opponente Azienda Sanitaria Ospedaliera Ordine Mauriziano, in complessivi € 5.500,00 (di cui € 3.000,00 per diritti ed € 250,00 per esposti).

La Fondazione Ordine Mauriziano proponeva appello contro la sentenza del Tribunale, non notificata, con atto di citazione in appello notificato alle controparti in data 19 e 22 marzo 2010.

Proponeva altresì appello la Eli Lilly S.P.A. con atto di citazione in appello notificato alle



controparti in data 16 e 22 aprile 2010.

Tutte le parti si costituivano nelle due cause e proponevano appello incidentale.

Con provvedimento del 17/9/2010, la Corte disponeva la riunione delle cause.

Le parti precisavano quindi le rispettive conclusioni e il Collegio tratteneva la causa a decisione all'udienza del 14 gennaio 2011.

2. Le parti in causa Fondazione e Eli Lilly S.P.A. prospettavano, nelle proprie difese, questione di costituzionalità.

2.1. La Fondazione chiedeva alla Corte, nel caso in cui fosse ritenuta sussistente la sua legittimazione passiva, in ordine alle obbligazioni dedotte in giudizio, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 D.L. 277/2004, della legge Regione Piemonte n. 39/2004 e dell'art. 1, commi 1349 e 1350 legge 296/2006, per contrasto con la XIV Disp. Trans. Cost. e con gli artt. 24, 35, 41 e 42 Cost., anche in relazione all'art. 2740 c.c.

2.2. La Eli Lilly S.P.A. osservava che qualora si fosse affermata la carenza di legittimazione dell'Azienda Ospedaliera, si sarebbe avuta:

- una lesione del principio di ragionevolezza



delle leggi (art. 3 Cost.) sotto l'aspetto della tutela dell'affidamento ingenerato dalla precedente normativa;

- una lesione del diritto di agire in giudizio (art. 24 Cost.).

2.3. La questione di costituzionalità era già stata sollevata dal Tribunale di Torino con ordinanza del 12/12/2006 (proprio nel giudizio di primo grado, del cui appello ora si tratta) e la Corte Costituzionale aveva disposto la restituzione degli atti, invitando il giudice a considerare l'entrata in vigore dell'art. 1 comma 1349, della legge 296/2006 (ord. n. 5/2008).

2.4. La Corte d'Appello di Torino ritiene di dover nuovamente sollevare la questione di costituzionalità, nei termini già indicati dal Tribunale, posto che la lettura dell'art. 1 comma 1349 della legge 296/2006 non consentirebbe il superamento delle questioni già prospettate.

2.5. L'ordinanza del Tribunale di Torino osservava che con D.L. 19.11.2004 n. 277 (convertito in legge dalla L. 21.1.2005 n. 4), all'art. 2, è stata costituita la Fondazione Ordine Mauriziano, disponendo che le fosse trasferito l'intero patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente Ordine



Mauriziano di Torino ad eccezione dei presidi ospedalieri Umberto I di Torino e IRCC di Candiolo, e disponendo inoltre al comma 3: "La Fondazione succede all'Ente nei rapporti attivi e passivi, ivi compresi quelli contenziosi, di cui lo stesso è titolare alla data di entrata in vigore del presente decreto, con esclusione dei rapporti di lavoro relativi al personale impegnato nelle attività sanitarie. La Fondazione succede, inoltre, nelle situazioni debitorie e creditorie a qualsiasi titolo maturate dall'Ente in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto. L'Ente prosegue nei contratti di somministrazione di beni e servizi connessi all'esercizio delle attività svolte nei presidi di cui all'art. 1, comma 1, fermo restando il trasferimento in capo alla Fondazione delle obbligazioni pecuniarie sorte dai suddetti contratti per le prestazioni e le forniture eseguite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Lo scopo attribuito alla Fondazione dal D.L. n. 277/2004, era quello di operare il risanamento del dissesto finanziario dell'Ente, come "calcolato alla data di entrata in vigore del presente decreto" (art. 2 comma 4).



Con l'art. 1 tale decreto legge prevede inoltre che l'Ente Ordine Mauriziano sia costituito dai presidi ospedalieri Umberto I di Torino e IRCC di Candiolo e che continui a svolgere la propria attività fino alla data di entrata in vigore della legge regionale con la quale la Regione Piemonte ne deve disciplinare *"nel rispetto della previsione costituzionale, la natura giuridica e l'inserimento nell'ordinamento giuridico sanitario della regione"*.

Con L.R. 24.12.2004 n. 39 la Regione Piemonte all'art. 2 comma 1 ha costituito l'Ente Ordine Mauriziano di Torino in Azienda sanitaria ospedaliera (ASO), disponendo pertanto la trasformazione e la successione in capo alla ASO di tutti i pregressi rapporti giuridici sorti in capo all'Ente. Inoltre, al comma 3 ha prescritto che: *"Dalla data della sua costituzione l'ASO assume a proprio carico ogni onere di gestione. La gestione e i conseguenti e derivanti oneri economici di tutte le controversie relative a rapporti attivi e passivi, di carattere contrattuale, finanziario e patrimoniale relativi ai periodi antecedenti alla costituzione dell'ASO di cui al comma 1, ivi comprese le liti attive e passive, rimangono a*



carico della Fondazione Ordine Mauriziano di cui all'art. 2 del decreto legge n. 277/2004".

In forza dell'art. 2 comma 3 della L.R. 24.12.2004 n. 39, quindi, la Regione Piemonte non si è limitata a definire la natura giuridica e l'inserimento nell'ordinamento giuridico sanitario della regione dell'Ente Ordine Mauriziano costituito in ASO, ma ha anche inciso sul patrimonio della Fondazione Ordine Mauriziano (di emanazione statale) in ordine ai debiti maturati dall'Ente Ordine Mauriziano nel periodo tra il 23.11.2004 e il 22.1.2005 (cfr. combinato disposto artt. 2 e 9 L.R. n.39/04), modificando il disposto dell'art. 2 D.L. n. 277/04, che invece prevedeva che la Fondazione si facesse carico anche delle obbligazioni pecuniarie sorte dai contratti per le prestazioni e forniture eseguite in favore dei presidi ospedalieri Umberto I di Torino e IRCC di Candiolo, ma solo per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legge (ovvero fino al 22.11.2004).

2.6. La Corte ritiene che sia rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 2 comma 3 della L.R. Piemonte 24.12.2004 n. 39 in relazione all'art. 117



secondo comma lett. 1) Cost.

Invero, l'art. 1, comma 1349, della legge 296/2006 prevede nuovamente che a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge (277/2004, n.d.r.) la gestione dell'attività sanitaria svolta dall'Ente Ordine Mauriziano di cui all'art. 1, comma 1, dello stesso decreto legge si intende integralmente a carico dell'azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, la quale succede nei contratti di durata in essere con l'Ente Ordine Mauriziano di Torino, esclusivamente nelle obbligazioni relative alla esecuzione dei medesimi successiva alla data di istituzione della predetta azienda sanitaria ospedaliera.

Ad avviso della Corte, il legislatore statale ha ribadito con tale norma che dal 23/11/2004 (data di entrata in vigore del D.L. 277/2004) la gestione dell'attività sanitaria svolta dall'Ente Ordine Mauriziano è a carico, da subito, della ASO.

E' significativo, ad avviso della Corte, a tal proposito, l'uso del termine "istituzione" nel corpo della norma, quindi con espressione che richiama la legge statale (D.L. 277/2004) e non di quella di "costituzione", che potrebbe richiamare



la data in cui la Regione ha provveduto (con la legge regionale ora oggetto di questione di costituzionalità) alla attuazione di quanto disposto con il su ricordato D.L. 277/2004, richiamato dalla stessa legge regionale.

Si pone nuovamente quindi in discussione la data di costituzione della ASO, che, se intesa ai sensi della Legge della Regione Piemonte, tuttora in vigore, importerebbe una ingerenza della medesima in materie riservate, ex art. 117 Cost. allo Stato. La Corte d'Appello dovrebbe, in altri termini, disapplicare la legge regionale, facendo prevalere la legge statale (D.L. 19/11/2004 n. 277 e art. 1, comma 1349 della L. 27/12/2006 n. 296), ciò in contrasto con i principi che regolano le fonti normative, in quanto non vi è prevalenza della legge statale su quella regionale (o della seconda sulla prima), ma vi sono ambiti di competenza, regolati dalla Carta Costituzionale.

Peraltro il D.L. 1/10/2007 n. 159, il quale ha disposto all'art. 30, comma 3, che *nessuna azione individuale, esecutiva o cautelare, può essere iniziata o proseguita nei confronti della FOM dalla data di entrata in vigore del presente decreto* appare irrilevante per risolvere la questione,



disciplinando la sorte solo dei debiti della Fondazione dalla data del suo commissariamento.

A) La questione è rilevante in quanto, trovando applicazione la norma regionale citata, il decreto ingiuntivo opposto nel procedimento in esame dovrebbe in sede di decisione essere revocato nei confronti della ASO e dichiarato improcedibile nei confronti della Fondazione, mentre in caso di accoglimento della questione di legittimità sollevata, l'esito del giudizio sarebbe opposto.

B) La questione non è manifestamente infondata in quanto la legge regionale, nel disporre il trasferimento dei debiti maturati dall'Ente in capo ad un altro soggetto, per di più di emanazione statale e per un periodo successivo a quanto previsto dalla normativa statale stessa, eccede l'ambito delle competenze regionali e invade illegittimamente la materia dell'ordinamento civile riservata alla competenza esclusiva dello Stato dall'art. 117 secondo comma lett. 1) Cost., incidendo sulla consistenza del patrimonio della Fondazione Ordine Mauriziano, in un senso del tutto difforme al disegno sotteso alla normativa statale e senza alcun corrispettivo. Deve infatti ritenersi che con il D.L. n. 277/2004 sia stata costituita



una fondazione quale persona giuridica senza fine di lucro, in attuazione della competenza legislativa esclusiva attribuita allo Stato nella materia dell'ordinamento civile, comprendente la disciplina delle persone giuridiche di diritto privato ex art. 117 secondo comma lett. 1 (cfr. sentenza Corte Cost. n. 300/2003, in materia di fondazioni bancarie).

Si segnala infine che analoghe violazioni sono state ravvisate dalla Corte Costituzionale:

- in relazione all'art. 4 comma 1 della medesima legge regionale con sentenza n. 173/2006, che ha dichiarato l'incostituzionalità della Legge regionale nella parte in cui operando un diretto trasferimento di beni da persona giuridica ormai del tutto estranea all'ordinamento regionale ad una ASL incide sul patrimonio della detta persona giuridica;
- in relazione all'art. 25, comma 2, 1. reg. Campania 19 gennaio 2009 n. 1, la quale ha disposto che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliero-universitarie di cui all'art. 2 d.lg. 21 dicembre 1999 n. 517, i policlinici universitari a gestione diretta, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, gli



istituti zooprofilattici sperimentali e le agenzie sanitarie regionali, che hanno stipulato l'accordo previsto dall'art. 1, comma 180, l. 20 dicembre 2004 n. 311, limitatamente alla durata dell'accordo, non possono essere sottoposti a pignoramenti, introducendo una limitazione al soddisfacimento patrimoniale delle ragioni dei creditori non prevista dalla normativa statale, operando quindi nell'ambito della materia dell'"ordinamento civile", di cui all'art. 117, comma 2, lettera l), Cost.

P.Q.M.

Visto e applicato l'art. 23 L. 11.3.1953 n.87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 comma 3 della L.R. Piemonte 24.12.2004 n. 39 per violazione dell'art. 117 comma secondo lett. l) della Costituzione nei termini e per le ragioni esposte in motivazione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, sospendendo il giudizio in corso.

Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti e al Presidente della Giunta della Regione Piemonte e comunicata al



Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 25 marzo
2011 dalla Terza Sezione Civile della Corte
d'Appello di Torino.

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Prat

DEPOSITAT nella Cancelleria della Corte
d'Appello di Torino 22 APR. 2011
UFFICIO DI CANCELLERIA
Funzionario Giudiziario
SANTOSTEFANO Tommaso



Copia conforme all'originale per la
pubblicazione del Bollettino Ufficiale
della Regione PIEMONTE
Roma, 17 GIU 2011

IL CANCELLIERE